P E R

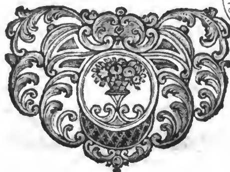
La Ven. Chiesa e Collegio de' PP. Gesuiti di Sora

C O N

D. Pietro Renzi

IN CAMERA REALE.





J. M. J.

QUando S.M. Cattolica allora noſtro Clementiſſimo Sovrano col ſuo venerato Diſpaccio de' 14. Settembre 1758. dimoſtrò, che voleva eſeguito il teſtamento di D.Gio:Battiſta Renzi della Città di Sora, non oſtanti i lamenti, e ricorſi di D. Pietro Renzi di lui nipote, crebbe l'obbligo al Collegio de' PP. Geſuiti di Sora, rimaſto piuttoſto eſecutore delle pie opere da quel teſtatore ordinate che erede ſcritto, di difendere tale teſtamento, e procurarne l'eſecuzione. Tutto e quanto diſpoſe D. Gio: Battiſta riguarda o il comodo pubblico della Città di Sora, e luoghi vicini, o i ſuffragj per la di lui anima, e de'ſuoi antenati, neſſuno utile o comodo de' PP. Geſuiti. Queſti per la confidenza in loro avuta dal teſtatore, e per non eſſere riputati rei di negligenza nell' adempimento delle opere pie, come lo furono anni addietro quando rinunziarono all' eredità di D. Fàbio Tuzj della ſteſſa Città di Sora, ſi ſono volentieri caricati dell' incomodo peſo di ſoſtenere l' eſecuzione del teſtamento di D. Gio: Battiſta, da cinque anni già impedita da D. Pietro, che col ſolo carattere di nipote pretende la ſucceſſione del zio, quaſichè queſto

non avesse potuto testare. Trovasi ora per buona sorte con Dispaccio di S.M. rimessa la causa alla Real Camera, i Veneratissimi Signori della quale la devono col loro parere risolvere. Con questa nota umiliarò più che potrò brevemente la difesa del Collegio, dopo che averò esposto il fatto.

D. Gio: Battista Renzi della Città di Sora, non avendo figli, a' 27. Dicembre 1751. fece il suo testamento scritto, con cui istituì sua erede universale D. Teresa Rossi sua moglie con libera facoltà di disponere de'mobili, semoventi, e contanti, ed ogni altro, a riserba de'stabili, ne'quali l'istituì soltanto erede usofruttuaria: nella proprietà di questi istituì erede particolare la Ven. Chiesa, e Collegio della Compagnia di Gesù della Città di Sora colli seguenti pesi.

I. Che il Collegio avesse dovuto cedere alla di lui casa la Cappella della Madonna Addolorata, nella quale si avesse dovuto fare un tumulo da riporci le sue ceneri, e quelle della sua figlia premorta, e della sua moglie, con iscrizione, senza che si avesse potuto ponere altro cadavere in esso tumulo, e coll'obbligo al Collegio di provvedere, e mantenere detta Cappella di sagri utenzilj.

II. Che il Collegio avesse dovuto far celebrare due Messe quotidiane perpetue nella Cappella sudetta in suffragio dell'anima sua, della sua moglie, e de' suoi antenati di casa Renzi, e li Cappellani fossero stati amovibili *ad nutum* del

P.Ret.

P. Rettore, da chi si avessero dovuto corrispondere a'Cappellani grana quindeci per ciascheduna Messa da sopra le rendite, e frutti della sudetta eredità.

III. Che detto Collegio avesse dovuto mantenere colle rendite della sua eredità in perpetuo un'altro Padre della Compagnia di Gesù, il quale pubblicamente avesse insegnata la Teologia scolastica a' Cittadini, e Forestieri, assegnando al Collegio annui ducati 90. sopra le rendite della sua eredità per mantenimento di detto nuovo Padre, che si dovea aggiungere al Collegio.

IV. Che le rendite di detta sua eredità si dovessero separatamente dagli altri beni del Collegio amministrare da chi avrebbe destinato il P. Generale, o Provinciale, acciò dedotti i pesi sudetti della celebrazione delle Messe perpetue, mantenimento del P. Teologo, ed altri pesi, il di più di dette rendite si fosse posto in moltiplico; ed arrivato che sarebbe tale moltiplico a scudi venticinque, o trenta mila o più ad arbitrio del P. Generale *pro tempore* della detta Compagnia si fosse dismesso, e col denaro moltiplicato si fosse costrutta da' fondamenti una Chiesa bella, e spaziosa presso il Collegio sudetto, o dove si trovava la Chiesa vecchia, per comodo di tutto il Pubblico di Sora, con apponersi nel frontespizio di essa un'arma grande della casa Renzi, e con iscrizione di averla fondata esso D. Gio: Battista.

V. Che il P. Teologo ne' Venerdì di ciascun'anno

fosse

fosse tenuto fare il discorso a' Congregati Nobili in detta Cappella de' Sette Dolori.

VI. Che costrutta detta Chiesa, le rendite della sua eredità si fossero impiegate in altre opere pie per maggior gloria di Dio secondo sarebbe paruto proprio al P. Generale *pro tempore* della Compagnia.

VII. Che li PP. Rettori, ed Amministratori *pro tempore* della sua eredità fossero tenuti a renderne il conto solamente al P. Generale, e Provinciale.

VIII. Che li PP. Rettore, ed Amministratori sudetti con intelligenza del P. Generale, e Provinciale volendo avessero potuto proseguire la lite contro D. Pietro Renzi per tutto ciò che spettava ad esso testatore de' stabili, mobili, oro, argento pervenuto dall'eredità di D.Bonaventura Renzi, e D. Maria Vittoria Cioli di lui genitori, e D. Caterina Galeota sua ava.

IX. E per ultimo il testatore aggiunse, che mancando detto Collegio da'pesi ingiontili, fusse subentrato nell' eredità il Monistero di Monte Casino, che al Collegio nel caso sudetto sostituì.

Questa è l' ultima disposizione di D. Gio: Battista Renzi fatta a' 27. Dicembre 1751. Si è poi anco trovato, che nel 1743. quando abitava egli in Roma, esercitando l' avvocazia, avea fatto altro consimile testamento in beneficio del Collegio, ma con minori pesi *fol.* .... Non avea figli. Il suo nipote D. Pietro l' avea usata l' ingiustizia di contenderli la porzione de'beni paterni, e materni,

terni,

terni, che da questo si possedevano. Si era tra loro sempre in S. C. litigato. Era D. Gio: Battista padrone della sua roba. Per dritto delle genti, e civile ne dispose nella maniera anzidetta. Non volle suo erede D. Pietro: E pure questo, senza che nel dritto civile se ne rintracci il principio, pretende di esserlo.

Dopo la morte di D. Gio:Battista accaduta in Settembre 1753. si spedì il preambolo *vigore testamenti* D. Teresa Rossi di lui vidua, e prima erede, e fu posta nel possesso de'beni ereditarj, de'quali godè, e dispose per tutto il tempo che visse fino a Luglio 1757. Il testamento fu buono per tutto questo tempo. D. Pietro non ne fece lamento. Dopo la morte di D. Teresa, speditosi il preambolo in beneficio del Collegio, e posto questo nel possesso de'beni ereditarj, disse D. Pietro, che il testamento di D. Gio: Battista era nullo. Questa sola via sarebbe per lui stata dritta, se fusse stata vera. La tentò D.Pietro in Vicaria, ove dedusse, che il zio avea fatto un testamento pieno di nullità, ed ebbe la sorte con tale assertiva ottenere provisioni volanti, *nemine audito*, di sequestro de'beni ereditarj, che già fu fatto dal Governadore di Roccaguglielma, non ostante che contemporaneamente si fussero per parte del Collegio presentate provisioni inibitoriali del S. C., in cui l' eredità si era dedotta.

Ecco come e perchè si trova la roba sequestrata dopo che il Collegio vi era stato posto in possesso

ſeſſo dalla Corte locale. Le nullità, delle quali ſi faceva pieno il teſtamento, ſi riduſſero ad una ſola, cioè che D. Gio: Battiſta non avea ſotto-ſcritto il teſtamento *in qualibet pagina*. Tale nullità ſi ſcoverſe prontamente erronea nel fatto, e nel dritto. Nel fatto perchè veramente il teſtatore avea ſottoſcritto *in qualibet pagina*. Nel dritto perchè ſarebbe baſtato, che il teſtatore *in reliqua parte teſtamenti* aveſſe ſoſcritto giuſta la nota *L. hac conſultiſſima C. de teſtam.* Chiuſa queſta via di nullità di teſtamento, che altro dritto reſta a D. Pietro Renzi per agire? Non potendo il Collegio adempiere a' peſi ingionti dal teſtatore col teſtamento, ſubentra il Moniſtero di Montecaſino, come ſoſtituito al Collegio nell' eredità, non già D. Pietro. Eſſendo la ſucceſſione teſtata legittima, l'inteſtata come ci entra.

Ciò però non oſtante è piaciuto a D. Pietro, e li piace far lite da cinque anni al Collegio. In Agoſto 1757. ricorſe egli a S.M., lamentandoſi, che D.Gio:Battiſta ſuo zio avea iſtituiti eredi li PP.Geſuiti di Sora col peſo di fondare ivi un' altra Chieſa della lor Compagnia, ſenza ricordarſi di lui unico ſuo congionto: che tale nuova altra Chieſa era proibita dalle leggi del Regno. In viſta di tale ricorſo S.M. ſi compiacque con Diſpaccio de' 6. Agoſto 1757. rimeſſo al S.C. ordinare. *Che eſſendo in Sora una Chieſa, e Convento de' Geſuiti, non voleva dare l' aſſenſo per la nuova, che ſarebbe la ſeconda* fol. 113.

Con

Con tale ricorso avea D. Pietro fatto capire , che i Gesuiti volevano tenere due Chiese in Sora. Questo ritrovato forse non fu innocente . Una sola Chiesa avea il testatore prescritta , ed una sola i Gesuiti ne volevano . D. Pietro aggiunse, che ne volevano un' altra.

Per sciogliere gli equivoci stimò il S.C. a'26. Settembre 1757. ordinare che li PP. Gesuiti avessero fatta solenne dichiarazione del luogo, ove volevano costruire la Chiesa servata la forma del testamento di D.Gio: Battista Renzi, per indi darsi la providenza *fol.* 47.

In adempimento di tal decreto si fece da' PP. la seguente dichiarazione : *Di volere costruire , ed edificare a suo luogo e tempo la Chiesa ordinata dal fu D. Gio: Battista Renzi col suo testamento nel luogo, dove presentemente sta situata la Chiesa del Collegio : E qualora per maggior comodo, del pubblico della Città di Sora, e per rendere la Chiesa da farsi più bella , e spaziosa si stimasse necessario, ed espediente di edificarla in altro sito, si diroccarebbe, e convertirebbe in altro uso la Chiesa presentemente esistente , ed edificare l' altra in sito contiguo al Collegio , non già da quello separata, e divisa, qual sito da ora si trova in proprietà del Collegio medesimo, tal che una sola sia, e debba essere la Chiesa de' PP. della Compagnia in Sora , purchè però tale variazione di sito non ripugni alli Sovrani Ordini di S. M. D.G., o pure ciò possa farsi col permesso della M. S., altrimenti di farla costruire nel medesimo sito dove di pre-*

presente sta situata fol. 111.

Questa dichiarazione fece sventare l' equivoco di D. Pietro, che si volevano due Chiese.

Sopravenne fratanto un' imbarazzo sopra l' eredità che per la presente causa conferisce troppo. Era il Cardinal Stoppani creditore di D. Gio: Battista Renzi, e l' avea convenuto mentre era vivente nella Rota Romana per il pagamento. La lite finì solamente dopo la morte di D. Gio: Battista, contro l' eredità del quale ottenne il Cardinale Mandato esecutivo della Rota per scudi 4980. Fu esibito il mandato esecutivo in Regno nella Real Camera, ed ebbe la decretazione: *Casu quo mandatum prædictum exequendum sit contra personas Ecclesiasticas, & præsentandum in Tribunalibus Ecclesiasticis exequatur, casu quo vero vigore illius agendum sit contra Laicos, recipiatur.* Era allora vivente D. Teresa Rossi vidua ed erede di D. Gio: Battista, onde fu prodotto il mandato esecutivo in S. C.; dal quale successivamente intese le parti fu impartito termine ordinario *super impartitione brachii*. Dopo pochi mesi morì D. Teresa, e subito il Procuratore del Cardinal Stoppani comparve in S. C., e domandò non procedersi più in esso, giacchè era pervenuta l' eredità di D. Gio: Battista al Collegio di Sora, ed a tenore della decretazione della Real Camera dovea il mandato esecutivo eseguirsi *contra personas Ecclesiasticas*. E di fatto il Procuratore del Cardinale lo consegnò ad un Commissario Apostolico della Nunziatura, che feli-

felicemente lo eseguì sopra i beni ereditarj. Per impedire le ulteriori procedure del Commissario Apostolico fece il Collegio ciò che potè. Ma il Procuratore del Cardinale ricorse a S. M. domandando che avesse continuato il Commissario Apostolico a procedere, giacchè si trattava di agire contro i PP. Gesuiti eredi già di D. Gio: Battista. Seppe ciò D. Pietro Renzi, e ricorse anco lui a S. M. dicendo, che l'eredità del zio apparteneva a lui come nipote: che non si dovea tener conto del testamento di quello: che la nuova Chiesa disposta era contro le leggi del Regno: che la riedificazione di quella aveano dichiarato i Gesuiti volere fare, era una loro pensata per eludere il Dispaccio di 6. Agosto 1757.; e che perciò non potendo spettare per detti motivi l'eredità a' PP. Gesuiti, ma ad esso D. Pietro unico nipote del testatore, che era Laico, dovea desistere il Commissario Apostolico e procedersi in S. C. Tutti detti ricorsi furono mandati in Camera Reale. La Real Camera fece consulta, dopo la quale S. M. a' 14. Settembre 1758. fece il seguente Dispaccio: *Che il Giudice Ecclesiastico continuasse a procedere all' esecuzione del mandato esecutivo sino all' intiera sodisfazione dovuta al Cardinale Stoppani, non ostante la pretensione del Cugino di D. Gio: Battista Renzi*. In fatti dopo ciò il Com. Apostolico procedè alla vendita di alcuni territorj per la somma di duc.6730., che si introitarono in beneficio del creditore, e l'eredità di Renzi rima-

ſe con queſta eſecuzione quaſi dimezzata. Il tutto coſta dagli atti preſſo lo Scrivano di Roſa, che ſi ſono rimeſſi alla Real Camera. Queſto ſecondo Diſpaccio in ſeguela della conſulta della Real Camera, che fa capire avere approvato S. M. il teſtamento di D. Gio: Battiſta, e che lo voleva eſeguito, e ributtate le pretenſioni di D. Pietro, poteva baſtare per quietarlo. Ma impegnato egli contro i PP. nuovamente nel 1759. ricorſe a S. M. eſponendo che la Chieſa de' Geſuiti in Sora era ampia e bella, che non vi era neceſſità di diſtruggerla per riedificarla di nuovo con impiegarvi inutilmente trenta mila ducati, e domandò non permetterſi tale riedificazione, e darſi a lui l' eredità del zio, come ſi era praticato nella diſpoſizione di D. Alberto de Roſis, e del Principe di Montaguto.

S. M. con Real Diſpaccio de' 18. Luglio 1759. comandò: *Che il Conſiglio eſeguiſſe eſattamente gli ordini della M. S., dia tutte le providenze che convengono, e ſiano di giuſtizia a tenor di eſſi, e per la providenza ſuperiore riferiſca con ſuo parere, ſenza però ſoſpenderſi nè il corſo, nè l'eſecuzione della giuſtizia fol.* 340. & 341.

Contemporaneamente a' 18. Luglio 1759. fu rimeſſo alla Real Camera un iſteſſiſſimo memoriale di D. Pietro Renzi con Real ordine: *che la Camera Reale tenendo preſente gli antecedenti dica il ſuo parere fol.* . . .

Si trovano perciò chiamati gli atti del S.C. in Real

Ca-

Camera, dove poi D. Pietrò e colla voce, e coll' allegazione ha cumulate varie altre eccezioni disperſamente per impedire l' eſecuzione del teſtamento del zio. Io per camminare più piano ho creduto raccoglierle, e diſtinguerle, e tutte ſono le ſeguenti: che la Compagnia di Gesù ſia incapace per lo di lei iſtituto ad acquiſtare eredità: che ſia particolarmente incapace a ricevere elemoſina per celebrazione di Meſſe: che ſia incapace a ricevere ſtipendio per le lezioni ſcientifiche, che danno i Geſuiti: che la proprietà e dominio della roba ereditaria di D. Gio: Battiſta Renzi ſia ſtata laſciata, ed appartenghi al P. Generale della Compagnia: che il Collegio di Sora non ſia tale, ma piuttoſto Caſa Profeſſa: che i Geſuiti ivi dimoranti ſiano foreſtieri appartenenti alla Provincia Romana: che tal Collegio di Sora ſia ricco, e perciò per effetto delle Coſtituzioni della Compagnia non poſſa acquiſtare l' eredità di D. Gio: Battiſta Renzi.

Tutti queſti aſſunti promoſſi, e cumulati da D. Pietro per impedire l' eſecuzione del teſtamento di D. Gio: Battiſta formano lo ſtato della controverſia, ſulla quale devono i veneratiſſimi Signori della Real Camera dare il loro parere a S. M.

Con queſta rozza ſcrittura, che ſarà diviſa ne' ſeguenti otto §§. umiliarò ad eſſa Real Camera la inſuſſiſtenza di tutti i ſudetti aſſunti.

Col I. dimoſtrarò: che l' incapacità di acquiſtare ſi attacca generalmente alla Compagnia per effetto del ſuo Iſtituto ſia una novità contro l' Iſtituto medeſimo.

Col

Col II.: che l'incapacità particolare di ricevere elemosina per la celebrazione delle Messe niuna connessione abbia nel fatto coll'eredità di D.Gio: Battista Renzi.

Col III.: che l'incapacità personale de' Gesuiti di ricevere stipendio per le lezioni pubbliche, che danno ne'Collegj, malamente si adatta nel caso presente al Collegio di Sora.

Col IV.: che sia una illusione appartenersi al P. Generale il dominio e proprietà de' beni ereditarj di Renzi.

Col V.: che la nuova Chiesa ordinata da Renzi non sia contraria alle leggi del Regno, ma anzi approvata da S.M.

Col VI.: che il Collegio di Sora sia veramente tale, e non già Casa Professa.

Col VII.: che niente noccia nel caso presente di appartenere i Gesuiti di Sora alla Provincia Romana.

VIII.: E finalmente, che il Collegio di Sora non sia ricco, nè incapace di possedere i beni ereditarj di Renzi.

§. I.

Che l'incapacità di acquistare si attacca generalmente alla Compagnia per effetto del suo Istituto sia una novità contro l'Istituto medesimo.

LA Compagnia di Gesù sebbene avesse avuto principio nel 1530., può dirsi però solamente

te nata nel 1540. quando fu approvata dalla Sede Apostolica, ancorchè in detto tempo manco tutte le sue costituzioni si erano dal S. Fondatore formate.

Paolo III. allora Sommo Pontefice colla sua *Bolla Regimini militantis Ecclesiæ* a dì 27. Settembre 1540. dopo aver raccontata l'unione di S. Ignazio con nove altri Compagni, ci dà il piano della Compagnia, cioè che i suoi Professi doveano far voto di povertà, e professarla, e che dovevan avere Case Professe, che niente potevano possedere, e Collegj dove s'insegnava, che potevano possedere.

Tale fu la nascita ed istituzione della Compagnia divisa in Case professe, e Collegj. Questi dovevano vivere di rendite: quelle di elemosine. La Bolla è lunghissima. Trascrivo le sole parole che servono al caso: *Possint* (si parla de' PP. della Compagnia) *tamen habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia habentia redditus, census, seu possessiones.*

L'istesso Sommo Pontefice con altra Bolla susseguente: *Licet debitum Pastoralis officii* de' 17. Ottobre 1549. prescrisse, che perpetuamente s'intendevano applicate, ed appropriate a' Collegj: *Bona quæcumque pro Collegiorum dote, seu scholarium, ibi pro tempore commorantium substentatione per quoscumque Christifideles pro tempore donata, relicta, & legata.* Ed esenta i Collegj, ed i loro beni che avrebbero o comprati, o loro sarebbero stati legati, e lasciati dal pagamento delle decime anco Papali. Ven-

Venne dopo Papa Giulio III., il quale colla Bolla *Exposcit debitum* de' 21. Luglio 1550. confermando ciocchè avea ordinato Papa Paolo III. disse: *Possit professa Societas ad Studiorum commoditatem Scholarium habere Collegia ubicumque ad ea construenda, & dotanda ex devotione aliqui movebuntur . . . . . Quæ Collegia possint habere redditus census, seu possessiones.*

Papa Pio IV. colla Bolla *Exposci nobis* de' 19. Agosto 1561. facendosi carico, che nelle Bolle antecedenti di Paolo III., e Giulio III. erano stati specialmente esentati dalle decime Papali i beni de' Collegj, e niuna parola si era fatta de' beni appartenenti alle case di probazione, o siano de' Noviziati, che pure come i Collegj potevano possedere, volle questi ancora esentarli, e per la quarta volta pubblicò, che i Collegj giusta le loro costituzioni erano nati, capaci di possedere: *De domibus probationis* (scrisse) *& Collegiis ejusdem Societatis* (*non tamen Professorum Domus*) *quæ juxta Regularia illius instituta bona stabilia habent, aut habere possunt* (passa ad esentare) *Domos Probationis, & Collegia, ubilibet consistentia, eorumque personas, fructus, redditus, proventus. . . . . aliasque res & bona quæcumque a quibusvis decimis etiam Papalibus, prædialibus, & personalibus.*

Papa Gregorio XIII. colla sua Bolla *Apostolicæ Sedis* de' 18. Dicembre 1576. accordò alla Compagnia la facoltà di permutare, dare in enfiteusi a terza generazione: *bona stabilia immobilia, seu*

quasi

quasi stabilia de' Collegj , case de' Novizj , *absque alia licentia petenda , vel obtinenda a Sede Apostolica , vel aliis Ordinariis .*

Queste Bolle tutte di approvazione e conferma della Compagnia di Gesù appalesano il di lei Istituto, e la distinzione delle Case Professe, e di Noviziati, e Collegj, de' quali la Compagnia si componeva. Le Case Professe, nelle quali i PP. professi doveano tutti impiegarsi nell' esercizio di pietà a bene del prossimo, non potevano possedere, e dovevano vivere d' elemosina: Le Case di Noviziato, ove i Novizj si ammettopo, ed i Collegj ne' quali si dovea insegnare, potevano possedere, e vivere di rendita. E' dunque una novità di D. Pietro Renzi il passare generalmente la Compagnia incapace di acquistare, e possedere: se si fusse fatto carico dell' anzidetta distinzione nata col nascere della Compagnia, se ne sarebbe astenuto.

Papa Pio V. colla sua Bolla *Dum indefessa* per fare godere alla Compagnia li Privilegj, esenzioni, ed Indulgenze concesse a' Mendicanti, si fece quasi scrupolo di accordarcelo sul motivo, che la Compagnia aveva Collegj, che possedevano, e potevano acquistare : ma in grazia , ed a contemplazione delle Case professe accordò, che la Compagnia avesse potuto godere de' privilegj, indulgenze, ed esenzioni de' Mendicanti . Grazia per altro non nuova, perchè accordata a' PP. di S. Francesco di Paola, e PP. Teresiani, che vivono di rendita come riferisce *Vanespen part.* 1. *tit.* 29. *cap.* 4. Alla Compagnia però tale grazia accordò il Santo Pon-

tefice in occasione di avere la medesima nella di lei generale Congregazione dichiarato di non volersi rispetto alla Case professe giovare dell' Indulto del Concilio di Trento, con cui era stato permesso a tutti i Mendicanti di possedere, come più innanzi si dirà.

Tutte dette Bolle approvative, e declarative dell' Istituto della Compagnia spirano chiarezza della distinzione tra li Gesuiti professi, che non possono acquistare, e Case professe che non possono possedere, ed i Collegj che possono acquistare, e possedere. D. Pietro per dar colore al suo assunto dell'incapacità generalmente di possedere della Compagnia lascia la distinzione, e confondendo le persone de' Gesuiti professi, e le Case professe colli Collegj, cita quei passi delle Bolle, e Costituzioni, che parlano delle persone de' Gesuiti professi, o delle Case professe, e l' adatta a' Collegj; lascia quei passi delle medesime Bolle, e Costituzioni ordinati privativamente per i Collegj, che hanno avuta colle stesse Bolle legge diversa.

Tale è il primo passo che si cita nella di lui scrittura estratto dalla Bolla di Paolo III. de' 27. Settembre 1540. *Voveant singuli, & universi perpetuam paupertatem, declarantes, quod non solum privatim, sed neque etiam communiter possint pro societatis substentatione, aut usu ad bona aliqua stabilia, aut ad proventus, seu introitus aliquos jus aliquod civile acquirere*. Questo pezzo di Bolla parla delle persone professe, che non possono nè privativamente, nè per la Comunità aver

dritto

dritto civile ad acquiſtare. Il paſſo della Bolla è vero, ma per i Geſuiti profeſſi. Per li Collegj la Compagnia ha avuto altro ſtabilimento colla medeſima Bolla, leggendoſi: *Poſſint* (PP.) *tamen habere Collegium, ſeu Collegia habentia redditus, cenſus, ſeu poſſeſſiones.* Per effetto dunque della ſteſſa Bolla non è vero che generalmente la Compagnia ſia incapace ad acquiſtare, e poſſedere, ma anzi ſia capace riſpetto a' Collegj. E le parole *jus aliquod civile acquirere* (che nell' allegazione contraria ſono ſtate ſcritte con carattere grande) riflettono i Geſuiti profeſſi, e non i Collegj. Ecco la confuſione ſi vuole introdurre nella Compagnia, e nella preſente cauſa.

Tale è ancora il ſecondo pezzo delle Bolle citate nell' allegazione, e cavato dalla Bolla di Giulio III. de' 21. Luglio 1550. dittante = *Quicumque in ſocietate noſtra, quam Jeſu nomine inſigniri cupimus, vult ſub Crucis vexillo Deo militare, poſt ſolemne perpetuæ caſtitatis, paupertatis, & obedientiæ votum proponat ſibi in animo ſe partem eſſe Societatis ad hoc potiſſimum inſtitutæ, ut ad fidei defenſionem, & propagationem, & profectum animarum in vita, & doctrina Chriſtiana per publicas prædicationes, lectiones, & aliud quodcumque verbi Dei miniſterium, ac ſpiritualia exercitia puerorum, ac rudium in Chriſtianiſmo inſtitutionem, Chriſtifidelium in Confeſſionibus audiendis, ac cæteris Sacramentis adminiſtrandis ſpiritualem conſolationem præcipue intendat.*

Credono i PP. Geſuiti profeſſare ciocchè in que-

ſta parte di Bolla ſi preſcrive. Ne vogliono per teſtimonio il Pubblico. Con queſto paſſo perſonale de' Geſuiti ſi conchiude coſa per l' aſſunto dell' incapacità della Compagnia riſpetto a' Collegj, che ſi è ſcritta nel titolo dell' allegazione? E pure detti paſſi ſono tutta la prova della preteſa incapacità. E pure da dette Bolle ſi ha il contrario, cioè la capacità della Compagnia di potere acquiſtare, e poſſedere riſpetto a' Collegj, e Noviziati, come di ſopra ſi è veduto coll' individuali paſſi delle Bolle parlanti de' Collegj, e Noviziati.

Si è aggiunto nel medeſimo titolo dell' allegazione di D. Pietro, che l' incapacità ſia per effetto dell' Iſtituto de' Geſuiti.

Le Bolle di ſopra menzionate, e ſpecialmente quella di Pio IV. dicono, che giuſta il loro Iſtituto potevano i Geſuiti poſſedere in quanto a' Collegj, e Noviziati. I Papi l' aveano veduto, ed eſaminato. Ma vediamolo noi pure.

Nel *Cap.* 2. *part.* 4. *Conſtit. n.* 5. ſi legge = *Poſſeſſionem Collegiorum, cum rebus temporalibus, quæ ad ipſam ſpectant, capiet Societas, & Rectores, qui ad id munus conveniens habeant talentum, conſtituet, qui curam ſuſcipiant conſervandi, atque adminiſtrandi res ipſorum temporales.*

Nel *cap.* 2. tralle dichiarazioni §. C. ſi preſcrive: *Ac ejuſdem Præpoſiti erit, vel eorum, quibus ille facultatem dederit, admittere, quid præterea Collegiis ad ſuſtentationem, & incrementum eorum in rebus temporalibus donaretur.*

Nel

Nel *cap.* 1. dell'Esame generale si dice : *Et quamvis habeat Societas Collegia , & Domos Probationis redditibus dotatas &c.*

E nel citato *cap.* 2. *part.* 4. *Declarationum* §. *F.* si prescrive : *Cum dicitur non posse Societatem Professam, vel ejus Præpositum Generalem juvari redditibus Collegiorum , intelligendum est juxta Literas Apostolicas, quod non possint in proprios ipsorum usus redditus converti . Possunt nihilominus expendi in usum illorum, qui Collegiis utiles fuerint , cujusmodi sunt Administratores , Concionatores , Lectores , Confessarii , Visitatores, & alii Professi , vel similes personæ , quæ spirituali , vel temporali Collegiorum hujusmodi utilitati vacant.*

Nè contento il S. Fondatore , e Compositore delle Costituzioni , dichiarazioni , ed esame di avere prescritto potere i Collegj acquistare, e possedere , e che di rendite dovevano vivere, passò fino anco a proibire a' Collegj di cercare elemosine, qualora avessero avuto il pieno di vivere, ed alimentarsi colle proprie rendite : *In iis Collegiis, quæ XII. Scholasticos (præter Præceptores) ex propriis redditibus alere possunt , ob majorem Populi ædificationem nec petantur eleemosynæ , nec illæ, aut dona ulla oblata admittantur.*

Se le Costituzioni dicono così ; come la Compagnia per di lei Istituto è incapace di acquistare, e possedere rispetto a' Collegj ? L' Istituto dice il contrario . Dunque è una novità l' assunto dell' incapacità della Compagnia , ed è una novità contro il di lei Istituto nata oggi dopo due secoli,

li, e 22. anni da che ella fu fondata.

Non ora si sono stampate le Costituzioni de'Gesuiti. Ne abbiamo fino a sei e più edizioni. La prima volta furono stampate in Roma nel 1588. in 8. La seconda volta nel 1606. nella medesima Città ne furono fatte due altre edizioni, una in Spagnolo, e Latino in *fogl.*, e l'altra in solo Latino in 8. In Napoli nel . . . . si fece un'altra edizione in . . . In Anversa ne fu fatta un'altra nel 1635. in 8.; ed in Praga nel 1705., e 1757. se ne sono fatte due altre edizioni in *fogl.*. Tante edizioni divulgate, e corse per Europa, e per il Mondo non hanno mai scoverta la pretesa incapacità della Compagnia riguardo a'Collegj, e Noviziati, che oggi D. Pietro vorrebbe farci capire col farci leggere un passo per altro delle Bolle, ed adattare a'Collegj, e Noviziati ciocchè è scritto per le persone professe, e Case professe.

La distinzione nata col nascere della Compagnia tra le Case professe di non potere possedere, ed i Collegj a potere acquistare e possedere, non solo si ha dalle Bolle Pontificie, e Costituzioni della Compagnia, ma anco da'nostri Autori Legali, ed Istorici. Ne cito qualcheduno.

Tra gli Autori Legali ne hanno scritto *Menoch. cons.* 1014. *Vol. II.*, *Marta de success. legal. part.* 3. *qu.* 10. *art.* 1., *Fagn. super capit. In præsentia de probat.*. *Scopp. ad Cod. Fabrian. de Episc. & Cler. ac Monac. Espl.* 32., *Card. de Luc. in Adnot. ad Concil. Trident. disc.* 35.

Tra

Tra li Storici Pietro Soave, che distinse le Case Professe, che non potevano possedere, dalli Collegj che potevano acquistare, e possedere, come dal *lib.8. della sua Storia del Concilio di Trento.* L'appuratissimo Autore della Storia Civile del Regno di Napoli nel *tom.* 4. *cap.* 9. §. 2. scrisse così: *Le Case Professe non possono a patto alcuno acquistare nè possedere stabili. In queste si professa Povertà, ed è la meta dove qualunque loro operazione deve terminare. Ma i Collegj possono acquistare, e possedere stabili dove ricevano, ed istruiscono la Gioventù per allevarla nelle virtù.*

Colle Bolle, colle Costituzioni, col linguaggio degli Autori Legali, ed Istorici concordano il fatto, e l'osservanza, che solo per lo decorso di due secoli e più sarebbe bastata a fare sparire l'assunto della pretesa generale incapacità della Compagnia ad acquistare, e possedere, mentre la medesima da che è nata, che sono due secoli, e 22. anni, in quanto a' Collegj, e Case di Noviziato ha posseduto: *Per observantiam, quæ in omnibus actibus, præsertim vero in legibus, & statutis dicitur optima interpres*, scrisse su questo proposito delle Costituzioni de' Gesuiti, il *Card. de Luca disc.* 63. *de Regularib.*

I Collegj vivente ancora S. Ignazio cominciarono a fondarsi, e dotarsi. Nel 1541. 1543. 1544. e 1545. furono fondati, e dotati i Collegj in Coimbria, in Padova, a cui specialmente fu annessata una Badìa, che prima apparteneva all' ordine Teutonico, in Valenza, ed in Alcalà.

Suc-

Successivamente il Duca di Gandìa S. Francesco Borgia fondò il Collegio in Gandìa, e lo dotò; e Papa Gregorio XIII. fondò, e dotò il Collegio Romano, come si raccoglie dalla Vita di S. Ignazio scritta dal P. Ribadeneira, uno de' suoi Socj in lingua Latina, e Spagnola, e che fu trasportata, e stampata in Italiano nel 1586. in Venezia presso il Giulito.

Detto Autore passa poi avanti a raccontare gli altri Collegj, che furono dopo fondati da altri Pontefici, Monarchi, Cardinali, Vescovi, ed altri Signori, e Comunità come sono il Collegio, di Loreto, Avignone, Palermo, Vienna, Praga, Inglostad, Fiorenza, Ferrara, Mantoa, Toleto, Granata, Compostella, ed altri moltissimi, che dal medesimo si individuano lib. 3.

La capacità dunque della Compagnia rispetto a' Collegj in acquistare e possedere si ravvisa, e contesta per tutte le vie. Dalle Bolle: Dalle Costituzioni: Dagli Autori Legali: Dagli Storici: Dal Fatto, ed osservanza immemorabile.

L' istesso passo delle Costituzioni portato nell' allegazione contraria *p.* 4. *cap.* 2. §. 12. convinceva tale verità. Ivi si parla di non essere i Professi, e Coadjutori formati capaci di ereditaria successione: *Nec Collegia eorum ratione* (*parole che nell' allegazione contraria si sono stampate con lettere grandi*). Era inutile aggiungere colle Costituzioni, che i Collegj non potevano rappresentare le persone de' Professi, e Coadjutori formati a succedere per loro ragione alle successioni intestare, se

ſe non erano eſſi Collegj capaci di acquiſtare, e poſſedere. Il caſo di Renzi non è di ſucceſſione inteſtata, che pretendeſſe il Collegio *ex perſona* di qualche ſuo Profeſſo, o Coadjutore formato, che è il caſo del ſudetto paſſo della Coſtituzione: ſiamo nella ſucceſſione teſtata di Renzi.

Ed ecco ſempre più confermato, che l'incapacità ſi ha voluta attaccare alla Compagnia generalmente per effetto del dilei Iſtituto è una novità contro l'Iſtituto medeſimo.

Vi è dippiù. Col Concilio di Trento nella ſeſſione XXV. *de reformatione cap.* 3. furono abilitate tutte le Religioni Mendicanti ad acquiſtare e poſſedere. Ecco le parole del Concilio. *Concedit Sancta Synodus Monaſteriis, & Domibus tam Virorum, quam Mulierum, & Mendicantium, exceptis domibus Fratrum S. Franciſci Cappucinorum, & eorum, qui Minorum de obſervantia vocantur, etiam quibus aut ex conſtitutionibus ſuis erat prohibitum, aut ex privilegio Apoſtolico non erat conceſſum, ut deinceps bona immobilia eis poſſidere liceat.*

Furono dunque tutti li Monaſterj, e Caſe di Religioſi anco Mendicanti abilitati a poſſedere, non oſtantino le loro Coſtituzioni, e Regole, e Bolle Pontificie in contrario. Nè vollero ſolamente da queſta grazia eſſere eccettuati i Minori Oſſervanti, e Cappuccini a petizione de'loro riſpettivi Generali Fra Franceſco Zamorra, e Fra Tomaſo di Caſtello. A riſerba di queſti due Ordini, tutti gli altri anche nati Mendicanti reſtarono

compresi nella grazia di possedere stabili: e di fatto in virtù di tale Indulto han fatto acquisti senza veruna contradizione, e senza opporsi loro il primiero Istituto. Dunque ancorchè l'Ordine Religioso de' Gesuiti generalmente fosse stato fondato come Mendicante, ed incapace ad acquistare e possedere, col Concilio venne abilitato ad acquistare, e possedere. Se tutti gli ordini Religiosi, anche nati Mendicanti o per loro Istituto e regola, o per Bolle Pontificie, furono abilitati ad acquistare, e possedere, la Compagnia di Gesù restò compresa in detta Grazia del Concilio, giacchè ne furono eccettuati i soli Cappuccini, e Minori Osservanti. Fingasi la Compagnia non ostantino le Bolle, e le di lei Costituzioni di sopra rapportate nata Mendicante, ed incapace di acquistare, e possedere, col sudetto Indulto del Concilio non si rese ella capace di acquistare, e possedere? La legge è chiara, e non ammette risposta. Che dunque disputamo: Che cercamo dalle Bolle di Paolo III., e Giulio III., e dalle Costituzioni della Compagnia anteriori allo stabilimento del Concilio?

Mi si oppone, che raccolta la Compagnia dopo detto Indulto del Concilio nella sua seconda Congregazione generale rinunziò all'Indulto colle seguenti parole. *Cum Concilium Tridentinum Sess. XXV. cap. 3. de Regularibus facultatem dederit omnibus Religiosis exceptis Observantibus Minorum, & Cappucinis habendi bona immobilia in communi non obstantibus quibuslibet constitutionibus eorum,*

pro-

propositum fuit Congregationi, an restringendo Sanctam paupertatem placeret cedere juri cuicumque ad habenda immobilia IN DOMIBUS PROFESSORUM, *quod ex decreto Concilii prædicti nobis esset acquisitum. Et placuit magno consensu Patribus, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti.* Ma appunto questa risoluzione della Compagnia presa in detta generale Congregazione conferma il mio assunto della capacità de'Collegj di potere acquistare, e possedere. La legge del Concilio fu generale. La Compagnia con detto suo stabilimento rinunziò a tale legge solamente rispetto alle Case Professe: *In Domibus Professorum*. Dunque per effetto di questo stesso stabilimento della Compagnia, i di lei Collegj e Noviziati restarono capaci di acquistare, e possedere. Rispetto ad essi la Compagnia non rinunziò. L'Indulto del Concilio restò fermo in quanto ad essi. Se dunque la legge del Concilio fu generale, ed i PP. Gesuiti colla loro Congregazione generale si restrinsero a non volersi giovare di detta legge per le sole Case Professe, siasi per ipotesi che i Collegj fossero nati Mendicanti, colla legge del Concilio restarono abilitati, ed ammessi ad acquistare e possedere. Ed ecco sciolto per ogni via il preteso assunto generale dell'incapacità della Compagnia a potere acquistare e possedere. Ed ecco dimostrato, che sia una novità contro l'istituto della Compagnia la pretesa incapacità di potere ella acquistare, e possedere. E cessi D. Pietro Renzi di fare le meraviglie,

come ſotto l' iſteſſo Iſtituto, ed iſteſſo capo vi ſiano Caſe Profeſſe, che non poſſono poſſedere, e Collegj, che poſſono. Non vi è coſa più ovvia, e naturale. In tutto il Mondo ſi vede lo ſteſſo. Vi ſono ciechi, che non vedono, ed altri Uomini, che vedono. La ragione ſi è, che quelli ſono nati ciechi, e queſti coll' occhi. Nella naſcita e fondazione della Compagnia le Caſe Profeſſe nacquero ſenza potere poſſedere, i Collegj col potere poſſedere. Se ſono nati così, il loro naſcimento non è diſſonante, ma anzi naturale.

§. II.

Che l' Incapacità particolare delli Geſuiti di ricevere elemoſine per la celebrazione delle Meſſe niuna conneſſione abbia nel fatto colla eredità di D. Gio: Battiſta Renzi.

DIſpoſe D. Gio: Battiſta Renzi col ſuo teſtamento, *che pervenuta ſarebbe la ſua eredità al Collegio di Sora ſi foſſero coſtituite due Cappellanie indipendenti dall' Ordinario colla celebrazione di due Meſſe nella ſua Cappella della Vergine Addolorata ſita dentro la Chieſa di detto Collegio, e che li Cappellani foſſero ſtati amovibili ad nutum del P. Rettore pro tempore di eſſo Collegio, e dal quale ſi aveſſero dovuto dare alli Cappellani grana quindici per ciaſcuna Meſſa dalle rendite, e frutti della di lui eredità.*

Vede

Vede ognuno, che il teſtatore non ordinò, che le Meſſe ſi foſſero celebrate da' PP. Geſuiti, ma che tutto al contrario il P. Rettore aveſſe chiamati i Cappellani per la celebrazione di dette Meſſe, con pagarli grana quindici per ciaſcuna Meſſa.

E pure D. Pietro Renzi da tal periodo di teſtamento ne ha cacciata l'incapacità de'PP. Geſuiti a potere giuſta il di loro Iſtituto ricevere elemoſina per la celebrazione delle Meſſe, e che perciò non poſſa a loro laſciarſi l'eredità di Renzi. La Coſtituzione, che non poſſano ricevere i Geſuiti elemoſina per la celebrazione delle Meſſe, è vera. Ma coſa ha che fare queſta Coſtituzione col caſo noſtro, e colla conſeguenza ne vuole D. Pietro dedurre. I Geſuiti non ſi hanno fatto paſſare per il capo di dovere loro celebrare le Meſſe diſpoſte da D. Gio: Battiſta. Queſto ſapeva, che i Geſuiti non pigliano elemoſina per le Meſſe, e perciò ordinò, che ſi foſſero i Cappellani chiamati dal P. Rettore per la celebrazione delle medeſime. Se dunque il teſtatore non ordinò, che le Meſſe ſi foſsero celebrate da'PP. Geſuiti, ma anzi tutto al contrario che ſi foſſero dal Rettore chiamati i Cappellani per celebrarle; come entra la Coſtituzione de'Geſuiti veriſſima in se ſteſſa, ma che non ha conneſſione col fatto della cauſa preſente. E come entra la conſeguenza di non laſciarſi a'PP. l'eredità, perchè loro è proibito pigliare elemoſina per le Meſſe; quando manca nel teſtamen-

ſtamento la condizione di dovere i Geſuiti celebrare le Meſſe, e quando vi è la condizione contraria di doverſi chiamare i Cappellani per celebrarle?

Nò, ſoggiugne D. Pietro, il P. Generale diſpenſerà a tutto. Si faranno celebrare le Meſſe da'Geſuiti, ed ecco rotto il di loro Iſtituto, col quale ſono ſtati ammeſſi nel Regno.

Ecco una Giuriſprudenza tutta nuova. Sin' ora la pena è ſtata ſeguela del delitto: ora ſi vuole, che la pena preceda al delitto poſſibile, non ancora avvenuto per due ſecoli e più. E ſe il P. Generale non diſpenſerà: E ſe i PP. della Compagnia continuaranno a vivere ſecondo il loro Iſtituto a non pigliare elemoſina per la celebrazione delle Meſſe; e ſe queſte ſi celebreranno da' Preti Secolari come fu ordinato dal teſtatore. Non importa, dice D. Pietro: Si levi al Collegio l'eredità in pena, che potrebbe il P. Generale diſpenſare, e potranno i Geſuiti celebrare eſſi le Meſſe. A quali poſſibili, che portano ſeco moſtruoſità legale, è obbligato egli ricorrere per ſoſtenere la ſua cauſa.

La celebrazione delle Meſſe diſpoſta da D. Gio: Battiſta non è altro, che un peſo all' erede di farle celebrare. E' un legato pio di Meſſe. Non è padronato, nè vera Cappellania, che richieggono fondo certo, individuo, e fondazione coll' autorità dell'Ordinario, quale il teſtatore eſpreſſamente ha ordinato di non dovervìſi ingerire. Così ſcrivono il *Card. de Luca de Benef. diſc.* 80. *num.*

num. 17. *de jur. patron. disc.* 15. *n.* 4., *de Marin. resol.* 36. *lib.* 1., e così fu deciso dalla *Rota Romana coram Dunzetto dec.* 101. E pure D. Pietro arriva a chiamare questo peso di Messe Padronato, del quale non sarebbe per altro incapace il Collegio, giacchè colle Bolle de' Sommi Pontefici sono abilitati ad acquistare e possedere fino a' beni feudali, come si ha dal Compendio de' Privilegj della Compagnia *verb. bona feudalia* §. *6. fol.* 278. della stessa edizione di Praga 1758. Mancando dunque il fatto, non è applicabile al caso nostro la Costituzione dell'incapacità de' Gesuiti a prendere elemosina per le Messe, perchè nè il testatore ce l' ha ordinato; e mancando il fatto, va a svanire la conseguenza ne pretendeva D. Pietro dedurre.

§. III.

Che l' incapacità personale de' Gesuiti di ricevere stipendio per le lezioni pubbliche, che danno ne' Collegj, malamente si adatta nel caso presente al Collegio di Sora.

D. Pietro Renzi rispetto al presente punto ha citato nella sua allegazione un passo delle costituzioni *part. 6. de iis, quæ ad paupertatem cap.* 2. *n.* 6. & 7., che stimo anche io ripeterlo tale quale è stato da lui allegato. Il passo è questo: *quamvis ad bona, & Sancta opera, & maxime perpetuo duratura incitare laudabile sit, ob*

ma-

majorem tamen ædificationem nullus de Societate debet, nec poteſt quemquam ad eleemoſynas perpetuas Domibus, vel Eccleſiis ejuſdem Societatis relinquendas incitare; & ſi aliqui ſponte ſua eas relinquerent, nullum jus civile ad eas petendas ACQUIRATUR; ITAUT IN JUDICIO CONVENIRI, QUI NON SOLVERENT POSSINT, ſed cum ad id caritas propter Deum eos moverit, tunc eas elargiantur.

Omnes, qui ſub obedientia ſunt Societatis meminerint ſe gratis dare debere, quæ gratis acceperunt; nec poſtulando, nec admittendo ſtipendium, vel eleemoſynas ullas, quibus Miſſæ, vel confeſſiones, vel prædicationes, vel lectiones, vel viſitationes, vel quodvis aliud officium ex iis, quæ Societas juxta noſtrum inſtitutum exercere poteſt, compenſari videatur; ut ſic majori cum libertate poſſit, & proximorum ædificatione in divino ſervitio procedere.

Nel primo periodo di queſta citazione veramente ſi leggono ſoverchie le ſeguenti parole: *ita ut in judicio conveniri, qui non ſolverent, poſſint*, mentre non ſono nel teſto delle Coſtituzioni; e nel ſecondo vi è la parola *vel prædicationes*, che manco ſi legge nel teſto. Queſto importa poco, tantoppiù che lo conſidero abbaglio della ſtampa.

Ciocchè D. Pietro pretende da tale citazione deſumere principalmente ſi è, che i PP. Geſuiti non poſſono ricevere ſtipendio per le lezioni, che danno ne' pubblici Collegj, com'è quello di Sora; e che avendo D. Gio: Battiſta Renzi laſciati annui ducati 90. per mantenimento nel Collegio

di

di Sora di un Gesuita a leggere Teologia Scolastica, sia incapace il Collegio a riceverli, perchè devono leggere i PP. gratis: e generalmente pretende desumerne, che lasciando spontaneamente qualcuno elemosine perpetue a Case, e Chiese della Compagnia, niuno dritto civile s'intende acquistato alla Compagnia per domandarlo.

Ad una, ad una. E vero verissimo, che i Gesuiti particolari non possono ricevere stipendio per le lezioni pubbliche, che danno ne' loro Collegj. Questo è ciocchè si stabilisce col sudetto capitolo della Costituzione: *Omnes qui sub obedientia sunt Societatis meminerint se gratis dare debere, quæ gratis acceperunt, nec postulando, nec admittendo stipendium, vel eleemosynas ullas, quibus Missæ, vel confessiones, vel lectiones, vel visitationes, vel quodvis alium officium ex eis, quæ Societas juxta nostrum institutum exercere potest, compensari videatur.*

Si parla quì delle persone de' PP. Gesuiti, i quali impiegati a leggere ne' pubblici Collegj non possono ricevere stipendio per le lezioni che fanno. Tutto si accorda. Non possono ricevere stipendio, e di fatto non lo ricevono dovunque leggono pubblicamente ne' loro Collegj.

Ma non è questo il caso nostro. Non ha ordinato D. Gio: Battista che si pagassero al P. Lettore della Teologia Scolastica annui ducati 90. per leggerla, che sarebbe il caso della sudetta Costituzione citata: ha ordinato che il Collegio di So-

ra dalle rendite della ſua eredità ſi riteneſſe annui ducati 90., e ſi caricaſſe di alimentare un' altro Padre di più per leggere Teologia Scolaſtica a' Cittadini di Sora, e foraſtieri ci voleſſero andare. E queſto è caſo diverſo dal primo. Quello colle Coſtituzioni è eſpreſſamente proibito. Queſto eſpreſſamente voluto e preſcritto dalle Coſtituzioni *cap. 2. lit. G. part. 4.: Si tamen benefactores eſſent, qui poſſeſſionem aliquam, vel redditum dare vellent, admitti illa poſſunt, ut tanto major numerus ſcholaſticorum, ac præceptorum ad divinum poſſent obſequium ſubſtentari*. Queſto è il caſo noſtro. Il Collegio di Sora non avendo potuto, nè potendo per le ſcarſe ſue rendite ſoſtenere maggior numero di Maeſtri, ed avendo voluto D. Gio: Battiſta per comodo de' ſuoi Cittadini, e foraſtieri aggiunto nel Collegio un altro ſoggetto nuovo da leggere Teologia Scolaſtica ha laſciato al Collegio annui ducati 90. per mantenimento, ed alimento di detto nuovo P. Lettore, ed in queſto tale caſo le Coſtituzioni non proibiſcono, ma vogliono ſi ricevano da' Collegj o qualche fondo, e qualche rendita *ut major numerus ſcholaſticorum ac Præceptorum ſubſtentetur.*

Se D. Pietro non ſeparerà le perſone particolari de' Geſuiti, e Caſe Profeſſe; e le Coſtituzioni che parlano di queſti, dalli Collegj, e dalle Coſtituzioni che parlano delli medeſimi, ſaremo ſempre da capo.

Di fatto ci ſemo ora. Coll' altro di ſopra citato paſſo delle Coſtituzioni ſi dice: che ſe alcuni laſciaſſe-

ſciaſſero elemoſine perpetue a Caſe, e Chieſe della Compagnia, niuno dritto civile li ſi acquiſti per domandarle. Queſto paſſo parla delle Caſe Profeſſe, e loro Chieſe. Io non ſcrivo per eſſe, che tanto qualche coſa mi occorrerebbe per effetto dalle Bolle Pontificie poſteriori alle Coſtituzioni, e per quello ci hanno laſciato ſcritto il Conſigliere di *Roſa* nella *conſult. ultim. tom.* 2., ed il *Card. di Luca* nel *diſc.* 63. *de Regularib.* . Scrivo per il Collegio, al quale non ſi può adattare il ſudetto paſſo delle Coſtituzioni, che parla delle Caſe Profeſse, e loro Chieſe nate per vivere di elemoſina.

I Collegj nati capaci di acquiſtare e poſsedere hanno il dritto civile a domandare, e comparire in giudizio quando vi ſia di biſogno, per avere ciocchè loro appartiene, e per difendere, e conſervare ciocchè poſsedono. Ecco il paſso proprio delle Coſtituzioni ſu tale punto *cap.* 2. *declarat. part.* 4. *lit. C.* §. 9. *Societas in uſum Scholaſticorum ſuorum juxta literas Apoſtolicas reddituum adminiſtrationem exercebit per Præpoſitum Generalem, vel Provincialem vel alium, cui Generalis id commiſerit ad defendendas, & conſervandas poſſeſſiones, & reddituus Collegiorum ETIAM IN JUDICIO, cum id conveniens, vel neceſſarium fuerit. Ac ejuſdem Præpoſiti erit, vel eorum quibus ille facultatem dederit ADMITTERE QUIDQUID PRÆTEREA COLLEGIIS AD SUBSTENTATIONEM ET INCREMENTUM EORUM IN REBUS TEMPORALIRUS DONARETUR.*

Non è vero dunque, che a' Collegj non competa azione civile. Posono per effetto delle Costituzioni comparire in giudizio, e sperimentare il loro dritto, come ognuno. Si lascino alle Case Professe li stabilimenti fatti colle Bolle, e Costituzioni per loro; e non si levino a' Collegj i stabilimenti per essi fatti colle medesime Bolle e Costituzioni. Se dunque queste prescrivono, che posano i Collegj ricevere fondi, o rendite per alimentare maggior numero de' Scolastici, e Precettori, che è stato quello che ha ordinato D. Gio: Battista Renzi, va a scoprirsi l'equivoco di D. Pietro, che ha voluto confondere il Gesuita Lettore col Collegio.

Per levarne un altro nella parola *Scholasticorum*, mi conviene individuare quali siano nella Compagnia questi Scolastici. La Compagnia distingue tutti i suoi soggetti in tre classi: In Novizj: in Scolastici: ed in Professi. I Novizj sono quelli che ne' due primi anni dal loro entrare nella Compagnia si fermano nel Noviziato. I Scolastici sono tutti quelli, che dopo finito il Noviziato aspettano l' età di professare, che si verifica solamente nell' anno 34., o dopo, ma mai prima. Li Professi sono quelli che giunti all'anno 34. fanno la Professione solenne, come dalla Bolla di Gregorio XIII. *Ascendente Domino:* ivi: *Scholares studiis in Societate absolutis, antequam Professi, vel Coadjutores Spirituales formati fiant, non solum tertium probationis annum in devotionis & humilitatis exercitiis impendunt, sed*

etiam

etiam in verbi Dei, *Sacrarum*, *& scholasticarum lectionum*, *Pœnitentiæ & Eucharistiæ Sacramentorum*, *societatis ministerio tandiu probantur*, *quandiu Præposito Generali videtur &c.* Tra tutti li Gesuiti il numero maggiore è de' Scolastici, i quali si mandano in tutti li Collegj o per fare scola, o per leggere nelle cattedre, o per predicare, o per confessare, giacchè essi non devono permanere nelle Case professe, dove li soli professi sono ammessi. Quando dunque colle Costituzioni della Compagnia si dice di ammettersi, e riceversi da' Collegj fondi o rendite *ut major numerus scholasticorum, ac Præceptorum substentari possit*, di tali Scolastici si parla, che ne' Collegj o fanno scola, o lezioni, o sono impiegati per altri essercizj di pietà. Non sono adunque solo Scolastici quei Gesuiti giovani che vanno allo studio, ma anco quelli, che nelli Collegj fanno scola, lezione, o sono impiegati nell' essercizj di pietà. Questi Scolastici sono nel Collegio di Sora, per il maggior numero de' quali, e de' Precettori può ammettere rendite che ha ordinato D. Giambattista Renzi.

§. IV.

Che sia una illusione, appartenersi al P. Generale il Dominio, e Proprietà de' beni ereditarj di Renzi.

NEll' allegazione di D. Pietro trovasi in più luoghi sparso, che il dominio, e proprietà de' beni ereditarj di D. Gio: Battista appartenghi al P. Generale della Compagnia. Forse se ne vuole dedurre questo argomento. Il P. Generale è professo di quattro voti; Non può perciò essere capace di successione manco testata. Dunque l' eredità di Renzi per l' incapacità dell' erede istituto, ch' è il P.Generale, deve passare all' erede intestato, che sarebbe esso D. Pietro.

L' argomento va male, perchè specialmente la maggiore è erronea. D. Gio: Battista Renzi col suo testamento istituì erede la Chiesa, e Collegio della Città di Sora *fol.*. A questo ingiunse il carico di adempire i pesi prescritti col testamento. Dunque la proprietà il dominio appartiene al Collegio, e non al P. Generale. Come nella narrativa del fatto si è veduto, quattro volte il testatore parlò del P. Generale nel suo testamento: La prima volta, quando prescrisse che la rendita della sua eredità si fosse amministrata separatamente dalle altre rendite, e che dopo l' attuale Rettore avessero dovuto il P. Generale, e P. Provinciale assegnare l' Amministratore: la seconda volta parlò del P. Generale, quan-

quando avendo destinato il moltiplico per la costruzione della nuova Chiesa disse, che tal moltiplico avesse dovuto arrivare a' 25. o 30. mila ducati ad arbitrio del P. Generale: la terza volta quando il testatore desiderando che si fosse riaperta la Congregazione de' Nobili nel Collegio si rimise al P. Generale *pro tempore*, se così avesse stimato: la quarta volta finalmente quando prescrisse, che gli amministratori della sua eredità fossero tenuti a darne conto al P. Provinciale, e P. Generale *pro tempore*, a chi si rimise pure finita la fabbrica della Chiesa d' impiegare le rendite in altre opere di pietà in Sora secondo li sarebbe paruto per maggior servizio di Dio.

Da queste espressioni testamentarie non si ricava, che la proprietà, e dominio de' beni del testatore spetti al P. Generale. D. Gio: Battista Renzi non ce l' ha lasciati, ha fatto erede il Collegio. Dunque a questo appartiene la proprietà, e dominio, come seguela della qualità ereditaria.

Dalle Bolle, e Costituzioni manco si ricava, che de' beni si lasciano a' Collegj il dominio, e proprietà appartenghi al P. Generale. La stessa Bolla di Paolo III. citata nell' allegazione contraria, che parla de' beni de' Collegj, dice solo, che di detti beni ne rimanga presso il P. Generale ed intiera società tutto il Governo. *Retenta penes Præpositum, & Societatem omnimoda gubernatione*, sono le parole della Bolla. Il governo della roba è tutto altro che dominio, e proprietà.

I Tu-

I Tutori, e Curatori governano i beni de' pupilli, e de'minori, ma de' beni non ne hanno il dominio. I Prelati, e Rettori governano i beni della Chiesa, ma il dominio, e proprietà alla Chiesa sola si appartiene.

Si sono citati due passi delle Bolle di Pio V., e Gregorio XIII., colle quali si enuncia, che i Collegj non possono far Capitolo e che la facoltà di celebrare i loro contratti rilegga presso il P. Generale. Papa Pio V. colla Bolla, che comincia *Innumerabiles fructus*, enunziando che colla Congregazione generale de' PP. Gesuiti erasi stabilito, che la facoltà di celebrare i contratti appartenenti a' Collegj si fosse riseduta presso il P. Generale, confirma con detta sua Bolla tale stabilimento.

Papa Gregorio XIII. colla Bolla *Apostolicæ Sedis* dopo avere enunciato lo stesso accorda, che il P.Generale *prævia informatione* de' Rettori, Provinciali, Visitatori, e Commissarj possa senz' altra licenza della Sede Apostolica permettere di darsi a censo enfiteotico, di permutarsi, ed alienarsi i beni de' Collegj, e Case de' Noviziati.

Se non veggo male, da queste Bolle manco si ricava, che la proprietà e dominio de' beni de' Collegj appartenghi al P. Generale. Dove è che l' hanno detto? Solo han detto che li contratti si facciano per mezzo del P. Generale, e le permute, censuazioni, ed alienazioni col di lui solo assenso senza bisogno di quello dell'Ordinarj. Il farsi per mezzo del P. Generale i contratti por-

ta

ta con ſe la ſola conſeguenza, che egli ſia ſtato coſtituito dalla Compagnia, come di lei Procuratore con ſpecialità a farli. Il dare lui l' aſſenſo ne' contratti è ſtato un ſoſtituirlo all'Ordinarj: Grazia, della quale godono quaſi tutti i capi dell' altre Religioni, ed i Procuratori, che tuttogiorno ſi coſtituiſcono ſpecialmente ne' luoghi, da' quali i Principali ſono lontani. Se l' Ordinarj, che danno l' aſſenſi nell' alienazioni, non ſono perciò padroni delli beni ſi contrattano, come lo è il Generale? Dunque con queſte Bolle non ſi è dato al P. Generale la proprietà e dominio de' beni. Nè doveano darcela, ſe ripugna la proprietà de' beni col Generalato. Il P. Generale è ſempre profeſſo; come tale è incapace di poſſedere. E ſe non può poſſedere, non può avere dominio e proprietà de' beni. Si è voluto ſino aſſimilare i Collegj verſo il P. Generale, come li figli verſo li genitori, i ſervi verſo i padroni. La difficoltà ſta a provare queſta ſimiglianza, la quale a riſerba dell' obedienza, che deve ogni ſuddito al ſuo Superiore, non ha altra analogia co' figli di famiglia, e tanto meno co' ſervi, colli quali piuttoſto ha perfetta ripugnanza.

Il teſtatore non ha data al P. Generale la proprietà e dominio de' beni: Le Bolle li accordano ſolo il governo: ripugna che il P.Generale poſsa avere dominio, e proprietà de'beni. Non ſi verifica dunque l' aſſunto che il dominio e proprietà de'beni di Renzi ſi appartenghi al P. Generale.

F §.V.

§. V.

Che la nuova Chieſa ordinata da Renzi non ſia contraria alle leggi del Regno, e che anzi l' abbia approvata S. M.

ORdinò D. Gio: Battiſta Renzi col ſuo teſtamento, che ſodisfatti i peſi delle Meſſe perpetue, ed alimenti del P. Lettore della Teologia Scolaſtica, ed altri peſi, il dippiù della rendita ſi foſſe poſto in moltiplico, ed arrivato che foſſe alla ſumma di 25. o 30. m. duc. ſi foſſe la ſomma impiegata nella coſtruzione di una Chieſa bella, e ſpazioſa preſſo il Collegio o dove era l'attuale Chieſa, o in altro luogo per comodo del pubblico, con doverſi ponere un arma grande della ſua caſa, ed iſcrizione. Quando il teſtatore nel 1751. fece il ſuo teſtamento ſi moſſe a ciò dal vedere la Chieſa del Collegio rozza, e corta, e capace ſolo di quattrocento perſone, coſicchè in tempo degli Eſercizj Spirituali, che in ogni anno in detta Chieſa ſi fanno, e nelle altre funzioni, il Popolo reſtava da fuori ſenza partecipare della divina parola, ed eſercizj di pietà. Queſto fu il motivo onde ſi moſſe il teſtatore ad ordinare la nuova Chieſa. Motivo di Religione: Motivo pubblico. Tale era lo ſtato della Chieſa quando il teſtatore diſpoſe. Si è poi col terremoto del 1758. tale ſtato peggiorato, perchè la Chieſa tutta leſionò; coſicchè ſi è fatta neceſſaria la di lei riedificazione ſecondo

do la pia diſpoſizione del Renzi . Ecco l' atteſtato di Monſignor Veſcovo di Sora circa lo ſtato di detta Chieſa .

Antonius Correale Dei & Apoſtolicæ ſedis gratia Epiſcopus Soranus &c. Univerſis & ſingulis has præſentes noſtras teſtimoniales literas inſpecturis notum facimus & ſub veritatis verbo atteſtamus publicum Templum ſub invocatione Sancti Spiritus adnexum & ſpectans ad Ven. Collegium RR. PP. Societatis Jeſu hujus Civitatis Soræ , in quo quotidie Sacræ Eccleſiaſticæ functiones explentur , eſſe adeo anguſtum reſpectu populi hujuſmet Civitatis , ubi octomillia & ultra animæ vivunt , ut occaſione ſpiritualium exercitiorum tota Octava Nativitatis Domini noſtri Jeſu Chriſti cujuslibet anni , ſolemnis expoſitionis Ven. Euchariſtiæ Sacramenti ad formam quadraginta horarum die Dominica ſexageſimæ & duabus aliis ſequentibus diebus , quæ inibi celebrari ſolent, major pars civium hujuſmet Civitatis illuc occurrentium aut extra illud ſtare; aut ab eo ſine verbi Dei pabulo diſcedere conatur. Ipſumq. Templum eſſe inter rudiora hujus Civitatis & ad præſens in majori ejus cameratione a terremotu Menſe Octobri ultimo elapſo concuſſa neceſſaria reparatione indigere , prout ex oculari inſpectione pluries habita conſtat . In quorum fidem &c. fol. Atti del S. C.

D. Pietro Renzi nel 1757. ricorſe à S. M. Si lamentò del teſtamento di D. Gio: Battiſta ſuo zio , diſse che non ſi dovea permettere a' PP. Geſuiti la fondazione dell' altra Chieſa preſcrit-

ta dal testatore : si dovea dare a lui l' eredità, come si era fatto in quella di D. Alberto de Rosis, e del Principe di Montaguto. S. M. con Dispaccio di 6. Agosto 1757. diretto al S. C. dichiarò : *Che essendo in Sora una Chiesa , e Convento di PP. Gesuiti non voleva dare l' assenso per la nuova , che sarebbe la seconda fol.* 113.

Santissima risoluzione . Ma ordinatosi dal S. C. a' Gesuiti di dichiarare in quale luogo intendevano edificare la nuova Chiesa, e fattasi tale dichiazione, ed appuratosi che una sola Chiesa intendevano essi avere in Sora, si vidde svanire l'equivoco delle due Chiese da D. Pietro poste avanti. Ricorse nuovamente egli a S. M., ripetè lo stesso avea prima detto, con aggiungere che i Gesuiti non volevano due Chiese , ma distruggere la vecchia, ed edificare la nuova; e questo non si dovea permettere, perchè era una loro pensata per eludere il Dispaccio di 6. Agosto 1757. e perchè la Chiesa vecchia era bella, e spaziosa; e conchiuse si fusse a lui data l' eredità del zio , come si era praticato in quella di de Rosis, e Montaguto.

S. M. con Dispaccio de' 18. Luglio 1759. rispose: *Che il Consiglio eseguisse esattamente gli ordini della M. S. dasse tutte le providenze di giustizia a tenore di essi , e per la providenza superiore avesse riferito con suo parere, senza però sospendersi nè il corso , nè l' esecuzione della giustizia.*

Tali sono per questo punto li Reali Dispacci. Col pri-

primo si dice, che essendovi in Sora una Chiesa de' PP. Gesuiti, S.M. non voleva la seconda. E sicuro. Se vi sono gli ordini generali proibitivi di nuove fondazioni, come si poteva pretendere il contrario. Ma rappresentatosi poi dallo stesso Renzi a S. M., che una Chiesa volevano i PP. con abbattere la vecchia, e fare la nuova. S. M. ordinò che il S. C. avesse fatta giustizia. Sono oscuri questi Dispacci che meritino interpetrazione? D.Pietro ci consuma pagine interpetrandoli, e dicendo, che colli medesimi ha ordinato S.M. che non voleva eseguito il testamento di D.Gio: Battista, e si fusse a lui data l'eredità del zio, perchè i Dispacci erano caduti sopra li suoi ricorsi. Felicissima interpetrazione, che distrugge i Dispacci. Quello di 6. Agosto 1757. reassumendo prima il ricorso di D.Pietro nella seguente maniera: *In vista dell'incluso ricorso di D. Pietro Renzi della Città di Sora, il quale si lagna della disposizione fatta dal fu D.Gio: Battista Renzi suo Zio paterno con aver dichiarato nel suo testamento suoi eredi universali i PP. Gesuiti di Sora COL PESO DI FONDARE IVI UN' ALTRA CHIESA DELLA LOR COMPAGNIA, senza far menzione di lui unico suo congionto*: poi ordina. *Ha il Re risoluto, e dice che essendo in Sora una Chiesa e Convento di Gesuiti non vuol dar l' assenso per la NUOVA, CHE SAREBBE LA SECONDA.*

Donde da questo Dispaccio si ricava, che S. M. non

non voleva eseguito il testamento di D.Gio: Battista Renzi, e che si fusse data la di lui eredità a D.Pietro? S. M. ordina solo, che non voleva dare l' assenso per la nuova Chiesa, e ne soggiunse il motivo, *perchè sarebbe stata la seconda*. Il motivo del Dispaccio distrugge quanto dice, e può dire D. Pietro. Egli si attacca, che il Dispaccio cadde sopra il di lui memoriale, con cui avea cercata l' eredità del zio, che non poteva ritenersi dal Collegio, perchè non poteva fare la nuova Chiesa. Infelicissimo appoggio.

Primo perchè ne' Rescritti de' Principi si attende agl'ordini da loro dati, non alle suppliche loro umiliate. *In rescriptis non tam supplicatio, quam concessio attendenda*, scrive *Brunn.* sopra la *l.* 1. *Cod. de divers. Rescript.*; *& Pragm. Sanct.* Secondo perchè il memoriale di Renzi contenne, che da' Gesuiti si voleva fondare un' altra Chiesa. Questo non fu vero, e per la *l. Præscriptione*, e la *l. Et si legibus Cod. si cont. jus vel utilitat. pub.*, e per la *l. Et si cognitio de divers. rescrip.* nel *Cod. Teodos.* si rendono nulli que' Rescritti emanati sopra ricorsi non intieramente veri. Terzo perchè è regola legale, che quando si domandano al Principe più cose in uno ricorso, accordandosene una, s' intendono l' altre negate, *ex cap. sup. literis de Rescript. Bald. in l. rescripta C. si cont. jus vel utilitat. pub. Corn. cons.* 5. *lib.* 2. D. Pietro avea cercata levarsi a' Gesuiti l'eredità di D. Gio: Battista: non permettersi a questi l'edifica-

fica-

ficazione della nuova altra Chiesa : darsi a lui l'eredità del zio . Nè alla prima, nè all' ultima di queste domande S. M. interloquì. Disse solo, che non voleva l'altra nuova Chiesa, che sarebbe stata la seconda . Dunque l' altre domande di levarsi a' Gesuiti ; di darsi a lui l' eredità del zio furono denegate. Dunque è tutta immaginaria l' interpetrazione vuole dare D. Pietro al Dispaccio. Il medesimo è chiaro per se stesso; ma quando si voglia interpetrare, vediamo l'interpetrazione ci diede S. M. stessa precedente consulta della Real Camera .

Nella narrativa del fatto si è posto ciocchè dopo detto Dispaccio di 6. Agosto 1757. accadde per il credito del Cardinale Stoppani . D. Pietro ricorse a S. M. ripetendoli , che l' eredità del zio si dovea a lui : che non poteva permettersi a' Gesuiti la riedificazione della Chiesa, come contraria alle leggi del Regno , ed al sudetto Dispaccio di 6. Agosto , e che perciò avesse desistito il Commessario Apostolico di procedere, e si fusse ordinato, che avesse proceduto il S. C. S. M. rispose con Real Dispaccio di 14. Settembre 1758. , *che il Commessario Apostolico avesse tirato avanti a precedere*, *non ostante la pretensione di D. Pietro*. Questa risoluzione di S.M. individua, che voleva eseguito il testamento di D. Gio: Battista, e che voleva la riedificazione della Chiesa come non contraria alle leggi del Regno , che le pretensioni D. Pietro erano insussistenti , che l'eredità del Zio non poteva spettare a lui.

a lui. Questa è la vera interpetrazione del Dispaccio di 6. Agosto 1757. data col Dispaccio di 14. Settembre 1758., quando tutte le cose furono presenti a S. M., e che i Gesuiti non volevano la seconda Chiesa, ma una sola.

Se poi si voglia attendere all' altri Dispacci di 18. Luglio 1759., S. M. ha ordinato al S. C., *che faccia giustizia:* ed alla Real Camera, *che dia il suo parere:* All' illuminatissimi Signori della Real Camera altro a me circa tal punto non occorre umiliarli, che la Chiesa ordinata da D. Gio: Battista non è nuova fondazione; è una sorroga di Chiesa: si abbatte e distrugge la vecchia rozza, corta, incapace di ricevere il Popolo, e patita, e lesionata dal terremoto, e nel medesimo suolo si riedifica la nuova per maggiore comodo del Pubblico. Se sia questo proibito dalle leggi del Regno essi Signori lo sanno meglio di ognuno. Sanno pure, che non è questo il caso de' testamenti di D. Alberto de Rosis, del Principe di Montaguto, ed altri che con loro testamenti aveano ordinate nuove fondazioni di Luoghi pii, che mai ci erano stati. La Chiesa de' Gesuiti di Sora da un Secolo e mezzo che ci è. Non ha prescritto il testatore nuova fondazione. Ha ordinata una sorroga di Chiesa nuova alla vecchia, lesionata, ed incapace a ricevere il Popolo.

Voglio però figurare il caso, che manco questa sorroga si potesse fare. Ne viene perciò, che decadino i Gesuiti dall' eredità di D. Gio: Battista, e si

e si facci luogo alla successione intestata in beneficio di D. Pietro? Signor nò.

Io non parlo della sostituzione in beneficio del Ven. Monistero di Montecasino. Voglio anche figurare, che questa non ci fusse. Parlo semplicemente dell' eredità lasciata al Collegio col peso di edificare la nuova Chiesa.

D. Gio: Battista col suo testamento ordinò, che pervenuta sarebbe la di lui eredità in beneficio del Collegio, e sodisfatti prima gli annui pesi ingionti, avesse il Collegio posto in moltiplico l' avanzo per edificarne la nuova Chiesa. In questa maniera dispose il testatore. Volle che prima fusse pervenuta al Collegio l' eredità sua, e poi questo coll' avanzo delle rendite poste in moltiplico avesse fabbricata la nuova Chiesa. Tale disposizione non è condizionata, cosicchè non facendosi la nuova Chiesa decada il Collegio dall' eredità. L' istituzione di erede fatta in beneficio del Collegio nella maniera sudetta è pura, o al più modale, non condizionata. Non è condizionata l' istituzione, quando il peso ingionto della riedificazione della Chiesa è sussecutivo alla qualità ereditaria, e che si deve solo adempire *post acquisitam hæreditatem*. Tale è la disposizione della *l.43.ff.de manumis.testam.*: Così sostengono la *Glos.*sopra *d.l. Molina lib. 3. de Primog. Hispan. cap.* 12. *Peregr. art.* 11. *Gratian. discept. forens. cap.* 400. *Marcian. disput. 69. Mantic. de conject. ultimar. volunt. lib.* 10. *tit.* 5. Trascrivo le parole di questo solo. *Cum autem onus a testatore in-*

junctum debet impleri post acquisitum emolumentum quacumque figura verborum, & loquendi formula usus fuerit, intelligitur esse modus, non conditio, etiamsi testator dixerit lego sub tali conditione.

Se dunque D. Gio: Battista volle prima, che il Collegio avesse acquistata la di lui eredità, e poi fusse passato all'edificazione della Chiesa, l'istituzione non si può dire condizionata, ma solo modale. Onde ancorchè la Chiesa non si faccia, non può decadere il Collegio dall'eredità.

Figuro anco il caso, che l'istituzione sudetta del Collegio fusse condizionata, e la condizione fusse, come la parte dice, finale; manco per questo il Collegio può decadere dall'eredità. Quando la condizione non dipende dall'erede per adempirsi, ma dal fatto del Principe, o di un terzo, in questo tale caso l'erede non decade dall'eredità; e la condizione si ha o per adempita, o per non scritta, *l. 11. ff. de cond. instit. Si quis testamento hoc modo scripserit, Filius meus, si Titium adoptaverit, hares esto: Si non adoptaverit exhares esto: Et filio parato adoptare Titius nolit se adrogandum dare: Erit filius hares, quasi expleta conditione.*

E Ulpiano nella *l. in jure Civili ff. de Reg. jur.* -- dice -- *In Jure Civili receptum est, quotiens per eum, cujus interest conditionem non impleri, fiat quominus impleatur, perinde haberi, ac si impleta conditio fuisset.*

Stringe anco più *Pomponio nella L. 14. ff. de condit. & demonstrat.* Un testatore avea scritto erede

erede Tizio colla condizione di situare le statue nel municipio. L' erede fu pronto, ma fu impedito dal municipio a metterle. Dice Pomponio che Sabino, e Proculo risposero, che dovea l'erede avere l' eredità: *Si Titius statuas in municipio posuerit hæres esto. Si paratus est ponere, sed locus ei a municipibus non datur, Sabinus, & Proculus hæredem eum fore, & in legato idem juris esse dicunt.*

Si possono anche osservare *Perezio Prælect. lib. 6. Cod. tit.* 46. *Voetio Comment. ad pandect. lib.* 28. *tit.* 7. *Gotofredo*, *Vivio*, ed altri.

Se dunque è così, anco per ipotesi la nuova Chiesa non si potesse fare, manco il Collegio può decadere dall' eredità.

§. VI.

Che il Collegio di Sora sia tale, e non Casa Professa.

L'Assunti di D. Pietro Renzi, sebbene siano tra di loro contradittorj, con tutto ciò bisogna rispondere a tutto. Prima si ha voluto, che il dominio, e proprietà de' beni ereditarj di Renzi spettava al P. Generale; ora si vuole che spetti al Collegio di Sora, ma che questo non sia tale; sia piuttosto Casa professa, perchè non vi è studio, o sia Seminario per li Gesuiti studenti, ma solo per scolari forastieri, e perchè in esso vi abitano Gesuiti professi di quattro vo-

ti. Sciolgo queste difficoltà.

I Collegj de' Gesuiti non sono solamente quelli ove i Giovani Gesuiti studiano, che colla Bolla di Papa Giulio III. dell' anno 1550. trascritta nell' allegazione di D. Pietro, furono chiamati Seminarj; ma sono ancora Collegj quei dove solamente s' insegna a' Scolari forastieri. Così nacquero col nascere della Compagnia. Il Collegio di Recanati dove solamente s' insegna a' Scolari forastieri fu fondato così a tempo di S. Ignazio. Il P. Ribadeneira compagno del S. Fondatore, e di chi ne scrisse la Vita in Latino, ed in Spagnolo, trasportata poi in Italiano da Gio: Giulito, e stampata nel 1586. in Venezia come sopra si è detto dice così *lib.* 3. *Cap.* 22. = *Vi sono alcuni Collegj dove i nostri solamente insegnano, e leggono a' forestieri, senza che vi abbia alcuno de' nostri, che in essi oda le lezioni, ed impari. . . . . Questi Collegj, ne' quali insegna la Compagnia non sono tutti eguali, nè in tutti tutte le Scienze s' insegnano, ma in alcuni alcune, in altri altre, in certi tutte, ed in tutti alcune secondo la facoltà, e possibilità di cadauno de' Collegj, del numero de' Religiosi che in essi vivono; però ne i più o quasi in tutti s' insegna almeno la Grammatica, e Latinità a' fanciulli*: Ecco che sono Collegj non solo quelli chiamati Seminarj de' Gesuiti, ove essi studiano, ma anco quelli ove a' soli Scolari forastieri s'insegna.

Nel 1608. si tenne in Roma la sesta Congregazione

ne Generale della Compagnia. Nacque ad alcuni de' Congregati lo ſcrupolo, ſe i Collegj dove s' inſegnava ſolamente a' foraſtieri, e che non ſervivano di Seminario per i Giovani Geſuiti a ſtudiare, erano uniformi all' Iſtituto della loro Compagnia. Si poſe lo ſcrupolo in eſame, che durò per quattro giorni, e la dichiarazione della Congregazione generale ſi fu, che erano uniformi all' Iſtituto. Ecco tutto il tenore del dubbio, e della dichiarazione: *Propoſitum fuit in Collegiis, quæ hactenus multiplicata ſunt, ubi ſtudentium noſtrorum Seminaria actu non ſunt, an licitè retineri poſſent, & quid remedii eſſet adhibendum, cum ex Conſtitutionibus, & literis Apoſtolicis conſtare videatur redditus in Collegiis, & Domibus probationis ad Seminaria noſtrorum ſtudentium eſſe conceſſos. Et cum perpenſis plurimis locis conſtitutionum, verbis literarum Apoſtolicarum, & decretis primæ, ſecundæ, & tertiæ Congregationis Generalis, multa in medium adducta eſſent, & per quatriduum res diligenter examinata, viſum eſt Congregationi ſtatuendum, nullum in ea re fuiſſe, aut eſſe debere ſcrupulum, cum præſertim perpetua praxis, & continuata ſeries ab ipſo B. Fundatoris tempore huc uſque tradita, quæ eſt optima legum interpres, ſecuros nos reddere poſſint, & nihilominus ad omnes difficultates tollendas, quoniam non ſolum per communicationem privilegii a Fel. Record. Julio II. Ordini Prædicatorum conceſſi, ſed etiam ex proprio privilegio poteſt Societas, quæ dubia ſunt in Inſtituto, & formula ejuſdem*

dem comprehensa declarare : Declarat Congregatio, non solum Collegia, ubi sunt ejusmodi Seminaria, sed etiam alia in quibus literarum studia tractantur, & Scholæ IN PROXIMORUM UTILITATEM apertæ sunt esse consentanea Constitutionibus, & Instituto: Et Professos, atque Coadjutores formatos, de quibus poterat esse major dubitatio (nam de cæteris nihil scrupuli subesse potest) qui ejusmodi Collegiis, etiam ut operarii, necessarii, aut utiles sunt, posse in eis sine ullo scrupulo sustentari.

Attenta questa dichiarazione dell' intiera Compagnia, presso la quale a tenore delle Bolle, e Costituzioni stesse risiede la facoltà di dichiarare ove siano dubbj, dichiarazione tratta dall' Istituto istesso, ed uniforme all' osservanza dell'istesso S. Fondatore, resta pienamente acclarato che siano Collegj anco quelli, ove a' soli Scolari forastieri s'insegna. Vi è però di più. Il Collegio di Sora quando fu fondato nel 1611. dalla Duchessa di Sora Buoncompagno, fu nel tempo stesso dotato di rendita, e vi furono aperte le Scole per i Scoarì forastieri. Siccome la Duchessa comprò li beni appartenevano all' Ospedale di S. Spirito di Roma assegnati tra la dote al Collegio, su tale affare furono spedite due Bolle dal Pontefice Paolo V., che si sono prodotte, colle quali a tal fondazione si diede il nome di Collegio; e col nome accorda il fatto, imperocchè se non era fondazione di Collegio la dote e la rendita se li diede erano improprie. Le Case

Pro-

Professe non possono avere dote, nè rendita: Dunque la fondazione fu di Collegio, e non di Casa Professa. Ed è tanto vero che siano Collegj, ove a' soli Scolari forastieri s' insegna, che in tutti i Regni sono stati per tali ammessi.

In Livorno il Gran Duca Cosmo III. volle anco egli fondarne uno nel 1708. colla rendita di 800. piastre fiorentine l'anno, ed in esso a' soli Scolari forastieri s' insegna. Senza parlare di tanti in tutte le Provincie del nostro Regno basta per tutti il Collegio nel 1750. precedente assenso di S. M. C., allora nostro Monarca, eretto e dotato nella Città di Brindisi, ove a' soli Scolari forastieri s' insegna: ed è rimarchevole che S. M. non solo si degnò del suo Real assenso, ma li accordò di più il Privilegio della sua immediata Real Protezione: come dal Dispaccio, e Real Privilegio prodotti. Questo esempio nel nostro Regno autorizzato con assenso Reale mi dispensa di rubricarne gli altri moltissimi sparsi per tutto il mondo.

E' dunque Collegio, e non Casa Professa il Collegio di Sora, non ostante che in esso a' soli forastieri si legga.

Nè muta natura per l' altro motivo, se in esso risiede oltre i Maestri alcuno Gesuita Professo o Coadjutore formato, perchè colla stessa Bolla di Giulio III. del 1552. citata nell' allegazione contraria, che incomincia *Sacræ Religionis* si permette a' Professi o di età vecchi, o Infermicci,

o non

o non idonei a dimorare ne' Collegj, ed essere sostentati colle rendite de' medesimi = *Et insuper* (sono le parole della Bolla) *Religiosis Societatis hujusmodi pro tempore senio confectis, aut aliqua infirmitate gravatis, vel ad operandum in vinea Domini non idoneis, etiam Professis, ut in Collegiis Societatis hujusmodi morari, & ex illorum redditibus & proventibus se sustentare absque aliquo conscientiæ scrupulo liberè, & licitè valeant, plenam, & liberam facultatem, & licentiam concedimus.*

Colle Costituzioni poi *part.* 4. *declarationum cap.* 2. §. *f.* sta ordinato: *Cum dicitur non posse societatem professam, vel ejus Præpositum Generalem juvari redditibus Collegiorum, intelligendum est juxta literas Apostolicas, quod non possint in proprios ipsorum usus redditus converti. Possunt nihilominus expendi in usu illorum, qui Collegiis utiles fuerint, cujusmodi sunt Administratores, Concionatores, Lectores, Confessarii, Visitatores, & alii Professi, vel similes personæ, quæ spirituali vel temporali Collegiorum hujusmodi utilitati vacant.*

E nell' istesse *constit. part.* 6. *cap.* 2. *nelle dichiar.* §. *C.* più chiaramente: *In Collegiis Professi habitare diu etiam possent, cum necessarium aut conveniens ad ipsius Collegii bonum id esset; ut si ad gubernationem studiorum essent necessarii, vel si legerent, aut in spiritualibus exercitiis confessionum, & concionum ad Scholasticos, qui id præstare deberent, sublevandos,* (Scolastici, che predicano e confessano, come sopra si è notato §. 3.) *vel*

3.) *vel ad id demum ; quod ipsi non possunt ; præstandum occuparentur ; vel si ad visitanda hujusmodi Collegia , vel Universitates mitterentur , quando etiam necessarium aut conveniens ad universale bonum id videretur .*

E col decreto della sesta Congregazione Generale di sopra trascritto viene confermato, che i Professi, e Coadjutori formati possono permanere ne' Collegj come operarj, o necessarj, o utili.

Non muta dunque natura di Collegio quello di Sora, anco per questo motivo, che vi permangono, oltre li Maestri o siano Scolastici, alcuni o Professi, o Coadjutori formati, perchè viene permesso dalle Bolle, dalle Costituzioni, e decreti delle Congregazioni Generali, che vi possono permanere, e vivere delle di loro rendite. Resta perciò il Collegio di Sora per tale, conforme fu fondato.

§. VII.

Che niente noccia al caso presente di appartenere i Gesuiti di Sora alla Provincia di Roma .

ALle tante cose si è anche questa aggiunta ; che i Gesuiti permanenti nel Collegio di Sora siano forastieri, ed appartengano alla Provincia Romana. Che da ciò se ne vogli far derivare, io confesso la mia debolezza, non lo vedo per la presente lite. Colle grazie compartite al Regno da' Monarchi sta proibito solo conferirsi a' forastieri i beneficj. Noi non trattamo di questi: trattamo di successione testata: e non vi è legge, colla quale si proibisca lasciare erede

il foreſtiero. Poteva D. Gio: Battiſta Renzi laſciare erede un Tedeſco, un Lombardo, e perchè non ha potuto laſciare erede il Collegio di Sora ſito in Regno, quantunque gl' individui, che vi abitano, appartengono alla Provincia Romana. Non vi è legge che ciò vieta. Che noce dunque ſiano appartenenti alla Provincia Romana i Geſuiti di Sora, tantopiucchè queſti ſervono in Regno, e conſumano in Regno le rendite, e ſono come tanti altri Religioſi foraſtieri, che in Napoli, e nel Regno hanno caſe, e Conventi privativi per loro, ed acquiſtano eredità nel caſo loro ſon laſciate. Quando Carlo II. di Angiò col ſuo capitolo *Item ſtatuimus quod poſſeſſiones* permiſe poterſi diſponere in beneficio de' luoghi pii, non eccettuò quelli de' foraſtieri. Dunque per il caſo preſente niente ſignifica l'eſſere i Geſuiti di Sora ſoggetti alla Provincia Romana.

§. VIII. ED ULTIMO.

Che il Collegio di Sora non ſia ricco, nè incapace di poſſedere i beni ereditarj di D.Gio:Battiſta Renzi.

SOno finalmente a far vedere, che il Collegio di Sora non ſia ricco: Che non s' intoppi alle Bolle di Paolo III. e Giulio III. colle quali fu ordinato potere i Collegj avere rendite, *uſibus, & neceſſitatibus. ſtudentium applicandas*, ſenza che di tali rendite ſi fuſſe fatto abuſo.

Il Collegio di Sora mantiene dodici Geſuiti di famiglia, cioè nove tra Sacerdoti, e Maeſtri, e

tre

tre Laici ; tiene pure quattro altri Secolari di servigio . Ciò apparisce dalla istessa fede della Città di Sora prodotta da D. Pietro , sebbene quando la Città fece detta fede vi erano solo undeci Religiosi per l' assenza del duodecimo *fol.*
La sua rendita , compreso tutto , è in annui duc. 1124. e gr. 70. come si ha dalli catasti , ed onciarj fatti dalla Città di Sora , dall' Università di Rocca d' Arce , e dall' Università di Atina , luoghi dove il Collegio possiede tutti i suoi beni . Questo è tutto l' avere del Collegio , come dalle fedi di detti catasti , ed onciarj fatte dall' Archivario della Regia Camera Conservatore de' medesimi esibita in Camera Reale. In essi catasti, ed onciarj di dette tre Università si liquida la rendita del Collegio in tutto per once 3749. ognuna delle quali valutandosi carlini tre , fa detta summa di annui duc. 1124. 70. Levandosi da detta rendita i pesi della bonatenenza , il Salario de' quattro secolari , che servono stabilmente al Collegio : levandosi le spese per la rifezione delle case , per lo mantenimento de' poderi , e per la Chiesa , non restano al Collegio netti settecento duc., con quali si hanno da mantenere, ed alimentare dodici Religiosi . Può ognuno vedere con detti documenti , e conto certo se il Collegio sia ricco , o piuttosto povero . Chi sa la spesa necessaria per mantenere dodici Religiosi di famiglia con provederli di tutto , perchè fanno vita comune, vede se sia il Collegio ricco , o veramente abbia a stentare per vivere .
Il solo D. Pietro vuole ricco il Collegio , e tiene due strade per farlo apparire tale . Colla prima mi-

minora il numero de'Religiosi nel Collegio: da dodici che sono, li conta per nove contro l' istessa fede della Città di Sora da esso prodotta. Colla seconda la rendita di annui ducati 1124. appurata, ed innegabile, la passa a circa ducati 3000., cioè a quasi due terzi di più.

E di bene sapersi come abbia egli fatto per giustificare l'arbitraria rendita. Ha preso le rivele delli catasti colla sola descrizione degli animali, e de'stabili, e l'ha presentate. Nell' allegazione poi ha rubricate le rendite certe che li somministrano la Città, e Camera Ducale per quali sono; ma rispetto a'stabili ed animali si è servito dire *che possono dare di rendita annui ducati* , che arbitrariamente ha poi cacciato fuori come ha voluto, ed ha sommato così tutta la rendita in annui ducati 2251., senza dedurne veruno peso, neppure quello della bonatenenza. Bella maniera di arricchire le genti; ma inutile per lo Collegio, giacchè non lo fa uscire dalla sua povertà; e con tutto detto conto pure resta nella sola semplice rendita di detti ducati 1124. 70., dalli quali levando i pesi di sopra enunziati, appena restano ducati 700. per lo mantenimento di dodici Religiosi.

Il conto del Collegio si liquida da'catasti, nella formazione de'quali le Università hanno procurato stirare la rendita a quello forse non arriva; e tutta si riduce alla somma di annui duc. 1124., dalla quale detratti i pesi appena restano annui ducati 700. per mantenimento di dodici Religiosi. Questo conto è appurato, perchè nasce da' pubblici documenti dell'Università. E con questo

cer-

certo conto il Collegio è povero, non è ricco.

Il conto di D. Pietro è tutto ideale, e contrario a' pubblici documenti. Dunque questo conto non vale.

Colla eredità di Renzi va il Collegio forse a crescere di rendita, a mutare stato ed arricchire, cosicchè vada ad urtare nelle Bolle citate di Paolo III., e di Giulio III. che vollero tante rendite alli Collegj quante erano necessarie per lo mantenimento degl' individui vi permanevano, senza che delle rendite se ne fosse fatto abuso. Abuso per altro proibito a tutti i luoghi Religiosi di ogni Religione, li quali devono essere contenti di ciocchè solo è utile, o necessario all' uman vivere, escluso il voluttuoso, giusta le Regole de' SS. PP., Bolle de' Sommi Pontefici, specialmente di Clemente VIII.

Coll' eredità di Renzi il Collegio niente avanza di più di quello ha. Tutti gli effetti ereditarj di Renzi per due anni furono amministrati di ordine del S. C., e da' conti dell' Amministratori si ha, che tutti detti effetti renderono da circa ducati 250. l' anno. Furono poi affittati dal S. C., e nella candela vi fu gara, e restarono all' ultimo licitatore dipendente da D. Pietro per annui ducati 320. Questo affittatore non ha mai pagato intiero l' estaglio, ma solo per metà con pretendere deduzioni ed escomputo, come dagli atti del S. C., dicendo che la rendita è troppo minore dell' estaglio. Dovrei situare detta rendita ereditaria in annui ducati 250. attente le cose sudette; ma nò: voglio lasciarla per 320. Vedemo se con essa vi avanza cosa per il Collegio.

legio. Reſti dunque l'introito per annui ducati 320.

Sopra detta rendita vi ſono li ſeguenti annui peſi intrinſeci, e gli altri laſciati dal teſtatore.

Per la bonatenenza all'Univerſità di Rocca d'Arce, ed Atina *fol.* 129. ann. —	30	
Per la bonatenenza in Sora *fol.* 270. annui —	12	
Al Convento di S. Franceſco d'Atina peſo antico annui —	5	
Al Capitolo d'Atina per cenſo enfiteutico annui —	1	35
Alla Menſa Veſcovile di Atina cenſo enfiteutico annui —	10	
All'Arciprete Lupidi per cenſo bollare annui ſcudi dodeci Romani, che in moneta di Regno ſono annui —	16	
Il Cardinal Stoppani reſta a conſeguire circa altri ducati mille, li quali poſſano importare altri annui —	50	
A tenore del teſtamento di D. Gio: Battiſta ſi deve fare la Lampada alla Chieſa di Atina di ducati trenta		
Si deve fare la Cappella, e tumolo, per quali ordinò ſpenderſi duc. 300., per queſte ſomme mancaranno annui —	15	
Per due Cappellanie a ragione di ducati 4. 50. per ciaſcuna il meſe, taſſate così dal teſtatore, annui ducati —	108	
Per mantenimento del P. Teologo an. —	90	
Tutti importano annui —	337	

I peſi

I pesi dunque ereditarj sono maggiori della rendita, ancorchè si voglia passare in annui ducati 320., perchè i pesi sono in annui ducati 337.. Dunque con questa eredità il Collegio non muta fortuna, non si fa ricco: resta come è stato: niente avanza: non urta alle Bolle di Paolo III., e Giulio III.: col solo conto materiale le medesime Bolle restano illese, senza entrare in altro esame. Il Collegio fu scritto erede da D. Gio: Battista; ma in fatto è solo esecutore delle pie opere da quello prescritte.

Il Collegio deve introitarsi dall' eredità soli annui ducati 90. ma per spendérseli forse a suo arbitrio? Nò. Per caricarsi di un nuovo soggetto a fare la lezione della Teologia Scolastica prescritta dal testatore, e voluta dalle loro Costituzioni: *Si tamen benefactores essent, qui possessionem aliquam, vel redditum dare vellent, admitti illa possunt, ut tanto major numerus Scholasticorum, ac Praeceptorum ad divinum possint obsequium sustentari*. Ecco dunque che con detta eredità il Collegio di Sora non si fa più ricco. Rimane nella stessa povertà, e tanto ne ha, quanto possa mantenere un altro soggetto nuovo per insegnare a' Cittadini di Sora e forestieri Teologia Scolastica. Cosa che non riflette il comodo del Collegio, ma del pubblico, per servire il quale, e per fare avere esecuzione all' altre pie opere del testatore, si trova in questa lite.

Col sudetto conto si vede ancora che non vi resta da far moltiplico per la nuova Chiesa; e che D. Pietro ha fatto rumore, e pigliata una impresa, nella quale quando potesse riuscire, nessun

sun

ſun utile li recarebbe, perchè in ogni caſo dovendo ſodisfare i peſi intrinſeci della roba, i debiti ereditarj, i legati pii laſciati nel teſtamento, delle Cappellanie, e della lezione, che riflette l'utile, e vantaggio di quei Cittadini, ed altri luoghi vicini, niente ci reſta che avanzi.

Queſta è tutta la cauſa tra D. Pietro Renzi, ed il Collegio di Sora. Spero avere dimoſtrato: che la Compagnia in quanto a' Collegj ſia capace di acquiſtare, e poſſedere: che tali Collegj poſſino ricever rendite o effetti per mantenere maggior numero di Lettori: che le Meſſe diſpoſte da D. Gio: Battiſta Renzi ſi abbiano a celebrare per Preti ſecolari: che la proprietà, e dominio della roba non ſia ſtata laſciata al P. Generale, ma al Collegio: che la ſorroga della nuova Chieſa non ſia contraria alle leggi del Regno, anzi ammeſſa da S. M., e Real Camera: che il Collegio di Sora ſia veramente tale, e non Caſa Profeſſa: che ſia anzi poveriſſimo, e che per effetto delle Bolle poſsa ritenere l'eredità di Renzi: che niente ſignifichi l'eſsere foreſtieri i Geſuiti, che ivi dimorano. Tutto ſi umilia a' veneratiſſimi Signori della Real Camera, per la giuſtizia de' quali ſpera il Collegio vedere finalmente liberato il teſtamento di D. Gio: Battiſta dalli vaniſſimi attacchi di D. Pietro, ed eſeguito.

Cætera &c.

Napoli 9. Aprile 1762.

Franceſco Coiro.